

Il professionista revocato non opera in proroga

Amministratore

Le decisione del giudice
fa cessare l'incarico
a effetto immediato

Rosario Dolce

Il Tribunale di Civitavecchia - con sentenza 756/2024 - precisa che deve ritenersi nulla la delibera assembleare che dispone la conferma di un amministratore revocato con provvedimento giudiziale, affermando che non si applica l'istituto della prorogatio imperii (prosecuzione dell'attività dopo la scadenza e fino alla nomina del successore) in caso di revoca giudiziale del mandato.

L'amministratore destinatario di un provvedimento di questo tipo non può essere reggente neppure per brevi periodi (nella fattispecie, sei mesi), dovendo immediatamente convocare l'assemblea per la nomina di un altro professionista.

Ricordano i giudici che è esclusa la prosecuzione «anche solo temporanea dei poteri in capo all'amministratore nell'ipotesi in cui sia stato revocato per giusta causa» (Cassazione 6555/2010).

La revoca giudiziale pertanto comporta la cessazione immediata dell'incarico e l'impossibilità di qualsiasi prosecuzione del rapporto, anche qualora la volontà dei condòmini fosse cambiata e intendessero riconferirgli l'incarico.